



ORDINANZA SINDACALE n. 06/2022



COMUNE DI BARI

IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 30 ottobre 2007 (pubblicato sulla G.U. n.40 del 16.02.2008), era istituita la lotta obbligatoria contro il lepidottero "*Processionaria del pino*" [*Thaumetopoea pityocampa* (Denis et Schiffermüller)], da parte dei detentori - siano essi Enti pubblici o soggetti privati - di piante quali tutte le specie di pino, in particolare: il Pino da pinoli o domestico (*Pinus pinea*), il Pino nero (*Pinus nigra*), il Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), il Pino marittimo (*Pinus pinaster*), il Pino di Aleppo (*Pinus halepensis*), il Pino insigne (*Pinus insignis*); nonché di varie specie di aghifoglie, quali il cedro e le conifere in genere;
- in particolare, l'art.1 del precitato Decreto Ministeriale disponeva la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro la "*Processionaria del pino*" poiché questo lepidottero oltre ad essere endemico in Italia, costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e soprattutto può costituire un rischio per la salute delle persone e/o degli animali a sangue caldo.

CONSIDERATO che l'Ordinanza Sindacale n.689 del 31.07.2013 dava disposizioni in materia di lotta obbligatoria contro la *Processionaria del pino*, in attuazione del suddetto D.M. 30 ottobre 2007.

DATO ATTO che il D.M. 30 ottobre 2007 è stato abrogato con D.M. 6 dicembre 2021, art.1, lett.i), nell'ambito dell'abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali, ma che, pur venendo meno la necessità di intervenire dal punto di vista fitosanitario, permane la potenziale pericolosità per la salute umana e degli animali domestici, qualora le infestazioni siano localizzate in prossimità di aree abitate.

PRESO ATTO che:

- nel territorio comunale ogni anno vengono rilevati/segnalati diversi focolai di *Processionaria del pino* e relative infestazioni;
- queste infestazioni, se non trattate nel modo opportuno, rappresentano un rischio sanitario per l'uomo e gli animali domestici a causa della presenza di peli urticanti sulle larve mature che abbandonano il nido;
- detti peli urticanti possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie nell'uomo e negli animali (irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie) e tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento).

VALUTATA la reale possibilità che la presenza delle larve del lepidottero *Processionaria del pino* possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persona e degli animali e, pertanto, continui a costituire un *rischio sanitario* per gli stessi.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale 20 luglio 1984, n.36, e ss.mm.ii., il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell'ambiente e del territorio, è attribuito al *Sindaco*, in qualità di *Autorità Sanitaria Locale*;

TENUTO CONTO che la *Struttura comunale* competente ad effettuare gli interventi di manutenzione del verde provvederà ad applicare le opportune misure di lotta relativamente alle piante presenti sulle aree di proprietà comunale.

CONSIDERATA, altresì, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati ovvero proprietari, amministratori di condomini e conduttori a vario titolo di aree a verde ove siano presenti pini, cedri o piante ospiti della *Processionaria del pino*, al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale.

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti previsti dalla normativa vigente in materia per revocare l'Ordinanza Sindacale n.689 del 31.07.2013 e per la contestuale emissione, in via cautelativa, di nuovo provvedimento a tutela della salute pubblica, nei confronti del potenziale pericolo costituito dalle larve del lepidottero *Processionaria del pino*.

CONSTATATA la presenza sul territorio comunale di nidi della "*Processionaria del pino*" e la continua diffusione dell'insetto in molte aree comunali.

RITENUTO necessario, dunque, emanare apposito provvedimento atto a contenere la proliferazione della "Processionaria del pino", prioritariamente nei luoghi vicini a strutture sensibili quali scuole, aree giochi bambini, giardini pubblici, piazze *etc.*, ove il rischio igienico-sanitario può risultare prevalente rispetto a quello fitosanitario.

CONSIDERATO, inoltre, che la "Processionaria del pino", oltre a defogliare interi esemplari arborei, può costituire un pericolo grave per l'uomo e per gli animali in quanto tale parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone e/o gli animali che permangono o si soffermano in prossimità dell'area infestata in quanto i peli urticanti delle larve si disperdono nell'aria e risultano fortemente irritanti per cute, occhi, mucose, vie respiratorie.

CONSIDERATO, altresì, che, trascurando tali infestazioni, si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull'intero territorio comunale.

VALUTATA la necessità, quindi, di adottare idonei provvedimenti in via cautelativa – *a tutela della salute pubblica* - per contrastare lo sviluppo e la diffusione di questo insetto, con particolare riguardo agli interventi da eseguirsi nella stagione autunno-invernale al fine di evitare - per quanto possibile - nella stagione primaverile, con la discesa delle larve, l'insorgenza di sintomatologie allergiche nei soggetti sensibili, nonché per salvaguardare il patrimonio arboreo cittadino sia pubblico che privato.

RITENUTA indispensabile la piena collaborazione della cittadinanza per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili.

VISTO il R.D. 22.07.1934, n.1265 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge 23.12.1978, n.833 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge n.689/1981 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. 20.07.1984, n.36 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge 07.08.1990, n.241 e ss.mm.ii.

VISTO l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 (*TUEL*) e ss.mm.ii.

VISTO l'art.16 della Legge 16.01.2003, n.3 e ss.mm.ii.

VISTO il D.M. 06.12.2021

VISTO il D.Lgs. 02.02.2021, n.19

VISTO il *Codice Penale*

VISTO il *Regolamento comunale del verde urbano*, approvato giusta Deliberazione del Consiglio Comunale del 25.05.2020, n.42

VISTO il *Regolamento comunale di Igiene*

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.689 del 31.07.2013

REVOCA

l'Ordinanza Sindacale n.689 del 31.07.2013 per i motivi espressi in premessa

ORDINA

**a tutti i proprietari/conduuttori a vario titolo di aree a verde
nonché agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree a verde private
ove siano presenti pini o cedri sul territorio comunale:**

1. di effettuare annualmente durante il periodo invernale tutte le opportune verifiche e ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di poter accertare la presenza di nidi di *Processionaria del pino*

(*Thaumetopoea pityocampa*). Le suddette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle seguenti arboree, senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto:

- pino di Aleppo (*Pinus halepensis*);
- pino nero (*Pinus nigra*);
- pino silvestre (*Pinus silvestris*);
- pino domestico (*Pinus pinea*);
- pino marittimo (*Pinus pinaster*);
- varie specie di cedro (*Cedrus spp.*).

2. di intervenire tempestivamente, qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di processionaria, con la rimozione e la distruzione dei nidi stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve e rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate. I nidi dovranno essere asportati unitamente al pezzo di ramo interessato e dovranno essere chiusi accuratamente in appositi sacchi in materiale plastico, al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana. Tali sacchetti, sempre ben chiusi, dovranno successivamente essere conferiti a ditte specializzate e autorizzate allo smaltimento. È vietato il relativo conferimento nei cassonetti *RSU*.

Ove la rimozione *meccanica* dei nidi non sia praticabile per motivi tecnici ed operativi documentabili (quali, ad esempio: presenza di traffico veicolare sulle strade alberate che non consentono l'agevole e sicuro uso della piattaforma, presenza di piante in terreni impraticabili dalla piattaforma, presenza di piante molto alte e/o fortemente infestate con rischio di difficile taglio di tutti i nidi presenti) sarà possibile intervenire con il mezzo *chimico* mediante ditte specializzate.

In tal caso, la preventiva notifica dell'esecuzione dei trattamenti dovrà essere inviata almeno n.10 (dieci) giorni prima del trattamento ad ASL Bari/Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (*SISP*) mediante *PEC* all'indirizzo: sispmetropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it

O R D I N A, in particolare:

- a) di porre in essere, entro n.15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della presente *Ordinanza*, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare l'eventuale presenza di nidi della "*Processionaria del pino*" (i nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse simili alla seta di color bianco-grigio e sono localizzati soprattutto sui rami più alti ed esterni);
- b) il divieto di depositare e abbandonare rami con nidi di "*Processionaria del pino*" sulla pubblica via;
- c) che tutti i soggetti di cui sopra provvedano alla lotta alla "*Processionaria del pino*" (meccanica, microbiologica e chimica) secondo le seguenti modalità:
- I. nel periodo autunno/inverno (al massimo entro fine febbraio), quando le larve dell'insetto, munite di peli urticanti, si trovano ancora nei nidi, effettuare il taglio dei rami con i nidi, evitando di farli cadere per terra, ma ponendoli in contenitori chiusi;
 - II. in autunno, quando le giovani larve sono prive di peli urticanti e formano i pre-nidi, questi devono essere asportati e distrutti e le piante infestate possono essere irrorate con bioinsetticidi a base di *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* – *BTK* (larvicida biologico selettivo);
- d) di eseguire tutte le operazioni sopra descritte in sicurezza, per cui è necessario munirsi di appositi Dispositivi di Protezione Individuale (*DPI*), quali: tuta, mascherina e occhiali protettivi.

O R D I N A, altresì:

di limitare la lotta *chimica* con ricorso ad insetticidi *chimici* soltanto alle situazioni di emergenza in cui, per motivi igienico – sanitari, è necessario ottenere un rapido effetto sulle larve di "*Processionaria del pino*" che infestano cortili, pareti esterne e manufatti, provvedendo immediatamente, laddove sia stata riscontrata la presenza delle c.d. "*processioni*" di larve, alla bruciatura *in loco* delle medesime, avendo cura di operare con la massima cautela per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve di "*Processionaria del pino*" e/o dei nidi invernali.

Tutte le operazioni di intervento *chimico* dovranno essere segnalate alla ASL territorialmente competente e dovranno essere effettuate da soggetti/ditte provvisti di idonea attrezzatura per tali trattamenti e utilizzando prodotti all'uopo autorizzati.

PRECAUZIONI GENERALI DA ADOTTARE

- da fine autunno ad inizio primavera: non avvicinarsi a larve e/o nidi ed evitare di sostare sotto le piante infestate;
- da fine inverno ad inizio primavera, quando si possono osservare con particolare frequenza le processioni di larve lungo i tronchi o sul terreno: evitare di avvicinarsi o di cercare di raccogliere e uccidere i bruchi con mezzi inadeguati (scope, rastrelli *etc.*);
- evitare di lasciare liberi cani e/o altri animali domestici nei luoghi ove è possibile riscontrare le larve.

In caso di contatto e comparsa di manifestazioni cutanee, lavarsi accuratamente il corpo ed anche i capelli, nonché gli indumenti indossati al momento del contatto; rivolgersi poi ad una struttura sanitaria.

A V V I S A che:

- le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori dei terreni sui cui sono presenti le piante infestate;
- nel caso si trovassero delle larve fuori dai nidi, nella tipica "processione", al fine di evitare di entrare in contatto con i peli urticanti, è necessario evitare di avvicinarsi;
- i soggetti interessati potranno mettersi in contatto con l'*Osservatorio Fitosanitario Regionale* per ottenere ulteriori informazioni anche in merito alle più opportune tecniche di profilassi da adottarsi nei diversi stadi di sviluppo del lepidottero.

A V V E R T E:

La responsabilità delle inadempienze alla presente *Ordinanza* è attribuita a tutti coloro i quali risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla presente *Ordinanza*, fatta salva l'applicazione dell'art.650 del *Codice Penale*, sarà disposta l'esecuzione degli interventi omessi, in via sostitutiva da parte della *Civica Amministrazione*, con addebito delle relative spese in danno degli obbligati.

D I S P O N E:

- che la presente *Ordinanza* sia resa nota a tutta la cittadinanza e a tutti i soggetti interessati tramite pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del *Comune di Bari* (www.comune.bari.it);
 - l'immediata eseguibilità del presente *provvedimento*;
- che la presente *Ordinanza* ha efficacia per un anno a far data dalla sua sottoscrizione;
- che la presente *Ordinanza* annulla e sostituisce l'*Ordinanza Sindacale* n.689 del 31.07.2013
 - la trasmissione della presente *Ordinanza*, per l'adozione dei conseguenti adempimenti di rispettiva competenza, a:
 - **Regione Puglia – Osservatorio Fitosanitario** – Lungomare Nazario Sauro n.45 – 70121 – Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
 - **Carabinieri Forestali** - Lungomare Nazario Sauro – 70126 – Bari
fba44074@pec.carabinieri.it
 - **ASL BARI - Dipartimento di Prevenzione** – Lungomare Starita n.6 – 70123 – Bari
dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it
 - **ASL BARI - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP)** – Lungomare Starita n.6 – 70123 – Bari
sispmetropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it
 - **Città Metropolitana di Bari – Servizio di Polizia Provinciale** – Via G. Amendola n. 189/D – 70126 – Bari
poliziaprovinciale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
 - **Comune di Bari:**
 - **Ripartizione “Polizia Municipale e Protezione Civile”** – Via Paolo Aquilino n.1 – 70126 – Bari
poliziamunicipale.comunebari@pec.rupar.puglia.it
 - **Ripartizione “Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene”** – Via Marchese di Montrone n.5 – 70122 – Bari
ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it
 - **Ripartizione “Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche” – Settore “Giardini”** – Via Giulio Petroni n.103 – 70124 – Bari
infrastrutture.comunebari@pec.rupar.puglia.it

- **Presidente Delegato dell'Ente Parco Naturale Regionale "Lama Balice"** – Via Marchese di Montrone n.5 – 70122 – Bari
muolo.giuseppe@legalmail.it
ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it
- **Direttore dell'Ente Parco Naturale Regionale "Lama Balice"** – Corso Sidney Sonnino n.85 – 70126 – Bari
ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it

- la trasmissione della presente *Ordinanza*, per opportuna conoscenza, a:

- **Prefetto di Bari** – Piazza Libertà n.1 – 70122 – Bari
prefettura.prefba@pec.interno.it
- **Questore di Bari** – Via Gioacchino Murat n.1 – 70122 – Bari
ammin.quest.ba@pecps.poliziadistato.it
- **Comando Regione Carabinieri** – Lungomare Nazario Sauro – 70122 – Bari
tba34581@pec.carabinieri.it
- **Comando Regionale Guardia di Finanza** - Via Gioacchino Murat n.59 – 70123 - Bari
ba0210000p@pec.gdf.it

La *Polizia Locale* unitamente alle *Forze dell'Ordine* sono incaricati dell'esecuzione della presente *Ordinanza*.

La vigilanza si esercita mediante sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o dagli attestati di avvenuta bonifica fitosanitaria rilasciati da imprese specializzate.


A norma dell'art.3, comma 4, della L. 07.08.1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- è ammesso ricorso al *Tribunale Amministrativo della Regione Puglia - sede di Bari* entro n.60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- ovvero:*
- è ammesso ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* entro n.120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Bari, 08.09.2022

SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
| SISP AREA METROPOLITANA |
IL DIRETTORE
DOTT. DOMENICO LAGRAVINESE

IL SINDACO
Dott. Ing. Antonio DECARO





Prot. n. 0279728/2022 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-08/09/2022 15:38:48-0279728)



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SISP AREA METROPOLITANA

BARI,
numero protocollo _____

RACCOMANDATA A MANO

Servizio Igiene e Sanità Pubblica: Prot _____ Bari _____

Oggetto: proposte di Ordinanze e/o Autorizzazioni

Disposizioni sanitarie per la prevenzione dei rischi da "Processionaria del pino" nel territorio comunale


Ill. mo Sig. Sindaco
BARI

Con richiesta di apposizione della firma, si trasmettono, in allegato, le copie del provvedimento proposto da questo servizio

Distinti Saluti.

SERVIZIO D'IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
| SISP AREA METROPOLITANA |
IL DIRETTORE
DOTT. DOMENICO LAGRAVINESE

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Federica Di Mauro
Sisp AREA METRO
Lungomare Starita n.6

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SISP AREA METROPOLITANA
sede legale: Lungomare Starita 6, 70123 BARI
Telefono: 0805842351
PEC: sispmetropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it



REGIONE
PUGLIA



Prot. n. 0279728/2022 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-08/09/2022 15:38:48-0279728)